



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 861 del 28/10/2021

Oggetto: Approvazione convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per lo svolgimento di attività di tirocinio e formativa da parte degli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso le strutture dell’Asl VCO. AA. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che,

- ❖ Con e-mail acquisita in arrivo al prot. 59649/21 del 23/09/2021, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, richiedeva a questa azienda il rinnovo della convenzione per l'utilizzo di strutture regionali per lo svolgimento di attività integrative formative per gli specializzandi iscritti alla Scuola in Farmacia Ospedaliera per gli anni accademici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
- ❖ Con Decreto Ministeriale dell'Università e della ricerca 01/08/2005, pubblicato sulla G.U. 05/11/2005 n. 285 – Supplemento Ordinario n. 176, come modificato per la Fisica Medica e la Farmacia Ospedaliera dal D.M. 31/07/2006, è stato definito il Riaspetto delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria;
- ❖ Con Decreto Ministeriale dell'Università e della ricerca 29/03/2006, pubblicato sulla G.U. 08/05/2006 n. 105 – Supplemento Ordinario n. 115, si è proceduto alla definizione degli standard generali e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione.

Considerato che il testo della convenzione proposto risulta conforme a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sopra citati, evidenziando che la Scuola di Specializzazione di area sanitaria in Farmacia Ospedaliera afferisce all'Area dei Servizi Clinici, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica, classe della Farmaceutica.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda e che restano a carico dell'Ateneo le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa specifica posta in essere dagli specializzandi presso le strutture dell'ASL VCO.

Visti gli artt. 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'intesa tre Regioni, Università e SSN.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, avente validità per n. 4 anni accademici così come risulta dall'allegato al presente atto sotto la lettera A)

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, il rinnovo dell'accordo convenzionale con la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, via Duomo, 6, per l'espletamento di attività integrativa formativa per gli specializzandi iscritti alla Scuola in Farmacia Ospedaliera (anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) in conformità al disciplinare che si allega sotto la lettera A) alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanio Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
 - 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
 - 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O.
AA.AA. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024**

premesso che

- ASL VCO Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata Azienda), dispone del Servizio/Divisione/Unità Operativa di Farmacia, ritenuto idoneo per la formazione degli specializzandi in **FARMACIA OSPEDALIERA**;
- il Servizio/Divisione/Unità Operativa di Farmacia è articolato in:
 - sede Ospedale Castelli via Fiume, 18 - Verbania
 - sede Servizio Farmaceutico Territoriale Ospedale Madonna del Popolo Lungo Lago Buozzi, 25 - Omegna
 - sede Ospedale San Biagio Piazza Vittime dei Lager Nazifascisti, 1 - Domodossola
- **il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1.8.2005**, come modificato per la Fisica Medica e la Farmacia Ospedaliera dal D.M. 31.7.2006, recante norme sul riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, e in particolare l'art. 3, prevede che ciascuna scuola operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale;
- **il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29.03.2006** ha definito, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali e, in particolare, i requisiti strutturali, assistenziali e disciplinari che devono essere posseduti dalle strutture sanitarie facenti parte delle reti formative delle scuole al fine di consentire il completamento dell'attività **professionalizzante** degli specializzandi;
- è interesse della Scuola **di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA** dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata Scuola) ottenere che i discenti ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e tecnico logistiche della suddetta Azienda/Ente per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche anche al fine dell'elaborazione di tesi di specializzazione;
- è interesse dell'Azienda/Ente acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con la Scuola, dovendosi postulare che da ciò abbia a derivare un miglioramento delle prestazioni che in essa si svolgono;
- sulla materia esiste una precisa convergenza di operatività e di ricerca tra l'Università e l'Azienda/Ente;

tra

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n., rappresentata dal Rettore, Prof. nato a, il....., domiciliato per la sua carica in Vercelli, Via Duomo, 6



l'Azienda/Ente Azienda Sanitaria Locale ASL VCO, codice fiscale n.00634880033, rappresentata da Chiara Serpieri, nella sua qualità di Direttore Generale, nata a Napoli il 19/07/1959, domiciliata per la sua carica in Omegna, Via Mazzini n. 117,

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 1

Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Azienda/Ente Azienda Sanitaria Locale ASL VCO per lo svolgimento di attività formative per **gli specializzandi iscritti alla Scuola in Farmacia Ospedaliera** e per l'utilizzo del personale didattico, scientifico e delle strutture del Servizio/Divisione/Unità Operativa di Farmacia, anche al fine dell'apporto di questa struttura ai compiti didattici, di ricerca e di preparazione professionale di personale sanitario, l'Università, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione si avvale, nell'ambito della Scuola, delle strutture nonché del personale **dirigente** del Servizio/Divisione/Unità Operativa.

ARTICOLO 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1,
l'Azienda:

- dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 definente gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare all'Università ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola;
- mette a disposizione dell'Università per le necessità di formazione degli **specializzandi iscritti alla Scuola di Farmacia Ospedaliera**, spazi e attrezzature e si impegna a garantire l'espletamento delle attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di **Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale** definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione conformemente all'ordinamento didattico e al piano di studi del percorso formativo. A tal fine appositi tutor aziendali individuati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno lo specializzando impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività dell'Unità Operativa. Ciascun tutore non potrà contemporaneamente seguire un numero di specializzandi in formazione specialistica superiore a 3;
- si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dagli specializzandi, illustrati e certificati, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, sotto la



guida del dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso la quale **lo specializzando espleta le attività** previste dal programma formativo;

l'Università:

- può avvalersi di personale dell'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, presso il Servizio/Divisione/Unità Operativa di Farmacia, concordemente ritenuto dalle parti specificamente idoneo a fornire una adeguata preparazione tecnico-pratica agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera;
- può attribuire al personale dirigente dell'Azienda/Ente, nel quadro del programma dell'attività didattica della Scuola, le funzioni di professore a contratto per l'esperimento di:
 - corsi di insegnamento integrativi;
 - gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
 - forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica.

ARTICOLO 3

La prestazione didattica del personale del Servizio/Divisione/Unità Operativa di Farmacia, sarà svolta a titolo gratuito e senza nessun alcun onere per l'Università.

ARTICOLO 4

L'attribuzione dei compiti degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica, al personale del Servizio/Divisione/Unità Operativa di farmacia, avverrà su proposta deliberata dal Consiglio della Scuola e previa delibera del Consiglio di Dipartimento, informato il Direttore Generale.

ARTICOLO 5

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l'Università ed il personale docente eventualmente designato.

ARTICOLO 6

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso il Servizio/Divisione/Unità Operativa di Farmacia, siano coordinate con le attività specifiche di questa.

Al fine di poter meglio strutturare tale coordinamento, il Consiglio della Scuola delibera secondo quanto concordato direttamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del Servizio/Divisione/Unità Operativa interessata.



ARTICOLO 7

Il Direttore della Scuola e il Responsabile del Servizio/Divisione/Unità Operativa vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa dovesse suggerire.

ARTICOLO 8

L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa specifica posta in essere dagli specializzandi in forza della presente convenzione presso le strutture sanitarie dell'Azienda.

ARTICOLO 9

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, così come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), l'Azienda/Ente e l'Università riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna delle parti tratterà nell'esecuzione della presente convenzione e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e la designazione dello specializzando quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi assumono l'impegno di attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza, anche occasionalmente, durante lo svolgimento della loro attività.

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria agli **specializzandi in Farmacia Ospedaliera** durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché agli **specializzandi in Farmacia Ospedaliera** vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e sono comunicate al farmacista in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ARTICOLO 11

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha durata cinque (5) anni ed è rinnovabile, attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti.



ARTICOLO 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è posta a carico dell'Università e assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 272003 del 12/06/2003 e successive integrazioni).

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, l. 241/90 e s.m.i.

Vercelli lì
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

Omegna lì
Azienda/Ente ASL VCO
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Chiara Serpieri